

## Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

### Parte N. 47

**Sintesi:** L'art. 11 della tariffa. Parte prima. Allegata al t.u. 131/1986 precisa che le procure, di cui all'art. 6 della seconda parte della tariffa, anche se redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sono soggette a registrazione soltanto in caso d'uso. Dispone inoltre, in deroga alla norma per cui tutti gli atti della tabella stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata devono essere registrati in termine fisso e scontare l'imposta di registro nella misura fissa, che gli atti di cui agli articoli 4, 5 e 10, pur se stipulati nelle suddette forme, non devono comunque essere assoggettati alla registrazione in termine fisso. In ottemperanza alla direttiva c.e.e. n. 335 del 1969, gli atti di negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente articolo 4 della tariffa o di titoli di cui all'art. 8 della tabella sono soggetti all'imposta fissa anche se redatti per scrittura privata autenticata o per atto pubblico.

### Testo:

L'articolo 11, oltre a prevedere diverse fattispecie non contemplate negli articoli precedenti assolve una funzione residuale.

La disposizione, rispetto a quella del D.P.R. n. 634 del 1972, presenta un più organico collegamento con gli atti della tabella e con quelli di cui all'articolo 6 della parte seconda della tariffa.

L'articolo, nel confermare che gli atti pubblici e le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale devono scontare la sola imposta fissa di registro, precisa che le procure, di cui all'articolo 6 della parte seconda della tariffa, anche se redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggette a registrazione soltanto in caso d'uso. Tale espressa precisazione, non presente nell'articolo 11 del cennato D.P.R. n. 634, risolve, pertanto, i dubbi sorti in vigenza della pregressa normativa circa la possibilità di considerare o meno le procure redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata una deroga non espressa, ma implicita, alla norma di carattere generale dell'articolo 11 dello stesso decreto.

Altra deroga, del tutto in sintonia con la natura degli atti in questione, è contenuta nella norma in esame laddove, nell'indicare che tutti gli atti della tabella stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata devono essere registrati in termine fisso e scontare l'imposta nella misura fissa, esclude, gli atti di cui agli articoli 4, 5 e 10, i quali, pertanto, pur se stipulati nelle forme suddette non dovranno comunque essere assoggettati alla registrazione in termine fisso.

La norma conferma, inoltre, che gli atti di negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente articolo 4 o di titoli di cui all'articolo 8 della tabella, sono soggetti all'imposta fissa anche se redatti per scrittura privata autenticata o per atto pubblico, e cioè in ossequio ai principi stabiliti dalla direttiva della Comunità Economica Europea del 17 luglio 1969, n. 335.